

Consiglio di Stato, sez. III, 11 luglio 2014, n.3580

**N. 03580/2014REG.PROV.COLL.**

**N. 02857/2014 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.  
sul ricorso numero di registro generale 2857 del 2014, proposto da:  
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso  
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in  
Roma, via dei Portoghesi, n.12;

***contro***

Angela Seprano e Gold Of The World Srl, in persona del legale rappresentante  
pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Semeraro, con domicilio  
eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone, n.  
78;

*per la riforma*

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE I, n. 02618/2013, resa tra le parti, concernente revoca licenza per esercizio di commercio di oggetti preziosi usati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Angela Seprano e di Gold Of The World Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito per la parte appellante l'avvocato dello Stato Santoro;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso il contenuto dell'atto di appello, da intendersi integralmente richiamato;

Premesso che è stato impugnato in primo grado il provvedimento del Questore di Taranto, datato 7.9.2013, di revoca della licenza ex art. 127 TULPS, rilasciata in data 28.11.2012 alla sig.ra Seprano Angela, nella veste di legale rappresentante della "Gold of Of The World Srl", a seguito dell'accertamento di varie violazioni da parte della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto, sezione Tutela Economia – drappello antiriciclaggio", con verbale del 22.3.2012;

Considerato che la sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Seprano e dalla Società Gold Of The World Srl, rilevando il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, da cui emergerebbero errori di fatto, sia con riguardo all'avvenuto acquisto "anomalo" di una sola sterlina e non di "diverse monete e sterline", come asserito nel verbale della Guardia di Finanza,

sia perché non sarebbero stati omessi nella tenuta del registro elementi minimi di identificazione dell'acquisto dei preziosi;

Considerato, ancora, che la sentenza ha ritenuto illegittimo l'ulteriore motivo di revoca dell'autorizzazione consistente nella illegittima tenuta dei registri, ritenendo sostanzialmente assolti gli obblighi di regolare tenuta, anche se con minime divergenze rispetto alle prescrizioni dettate dall'amministrazione, mai portate però a conoscenza dei destinatari con mezzi idonei, sicché si paleserebbe l'illegittimità dell'atto impugnato anche sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità;

Considerato, infine, che per quanto riguarda la contestata assenza dall'esercizio della titolare dell'autorizzazione, per documentati disturbi fisici, e lo svolgimento in via di fatto dell'attività da parte della socia Masella Maria, sprovvista della relativa licenza, (per la cui nomina, quale sua rappresentante, la ricorrente ha presentato istanza il 2.6.2013, non ancora esitata dall'amministrazione), il primo giudice ha rilevato parimenti la sproporzione della sanzione;

Ritenuto che è fondato il motivo di appello con cui l'Amministrazione ha contestato la sentenza del TAR rappresentando che gli episodi di anomali acquisti di monete d'oro da investimento (sterline), accertati dalla Guardia di Finanza, sono numerosi, risultano dal registro e vengono specificamente indicati nell'atto di appello, mentre le risultanze del detto verbale non vengono adeguatamente smentite dall'appellata, né impugnate con querela di falso;

Ritenuto che la censura concernente la qualificabilità delle sterline come "oro da investimento" ai sensi dell'art. I, comma 1, lett. a) della l. n. 7/2000 appare condivisibile;

Considerato che è fondata anche la censura con cui l'Amministrazione evidenzia che sussistono irregolarità nella tenuta dell'apposito registro, essendo stata omessa

la descrizione puntuale delle operazioni di acquisto, tramite indicazione del comune di domicilio della persona con cui è stata effettuata l'operazione, come impone invece l'art. 247 del r.d. 635/1940, recante il regolamento di esecuzione del TULPS (e non direttive interne non adeguatamente portate a conoscenza della ricorrente, come si legge in sentenza);

Considerato, peraltro, che il rispetto rigoroso delle norme in materia di tenuta dei registri ha valore non meramente formale, ma sostanziale, viste le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica perseguite con le regole dettate a presidio della tracciabilità degli oggetti preziosi, in funzione di prevenzione della commissione di reati;

Considerato, ancora, che in ragione della natura personale dell'autorizzazione rilasciata ex art. 128 TULPS il provvedimento gravato risulta essere stato legittimamente motivato anche con riguardo alla ritenuta interposizione sostanziale nella gestione dell'azienda da parte della sig.ra Masella Maria, fondata su una pluralità di circostanze e indizi (presenza all'interno dell'esercizio in occasione degli accertamenti, grafia delle annotazioni sul registro riconosciuta come propria dalla stessa sig.ra Masella) i quali, combinati tra loro, fanno ragionevolmente ritenere che quest'ultima fosse l'effettivo gestore dell'attività in questione, pur in difetto di autorizzazione;

Ritenuto, conclusivamente, che la revoca dell'autorizzazione di polizia di cui trattasi, ai sensi dell'art.10 t.u. 18 giugno 1931 n. 773, consentita in caso di abuso del titolo da parte della persona autorizzata, va disposta sulla base di una discrezionale valutazione dell'autorità e non sembra, nella fattispecie, potersi ritenere sproporzionata la sanzione, attesa la delicatezza del settore ordinamentale, che giustifica la massima severità dell'amministrazione;

Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi in euro 4.000,00, oltre accessori di legge;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.

Condanna le appellate alle spese di giudizio, che liquida in euro 4.000, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)